



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



LO SPLIT PAYMENT: INTENZIONI, CARATTERISTICHE E FALLE DEL NUOVO SISTEMA DI FATTURAZIONE PER LE PA

Nella legge di stabilità 2015 è stato introdotto il nuovo sistema della cd. "scissione dei pagamenti" che si sostanzia in un'ulteriore misura per contrastare l'evasione fiscale. Vediamo, nello specifico, cosa prevede.

di **Angela Cuofano**
IUS/10 - DIRITTO AMMINISTRATIVO
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Raffaele Giaquinto

Publicato, Mercoledì 3 Giugno 2015

Premessa L'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge n.190 del 23 dicembre 2014, cd. Legge di Stabilità 2015, ha introdotto l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale disciplina un **meccanismo di scissione dei pagamenti** (definito anche "split payment") per le PA acquirenti di beni e servizi. Esso si applica alle operazioni per cui le amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia d'IVA.

Lo Split Payment nel dettaglio La disciplina previgente prevedeva che i soggetti che cedevano beni o prestavano servizi alla Pubblica Amministrazione emettessero ed incassassero fatture contenenti sia il prezzo del bene ceduto o del servizio prestato, sia l'IVA. Essa è sempre stata pagata all' Erario in un secondo momento, cosa che rendeva estraneamente semplice l'evasione. Infatti, poichè l'imposta doveva essere versata direttamente dal prestatore d'opera, frequentemente accadeva che egli non la versasse.

Attraverso il sistema dello split payment, tutti gli enti compresi nel provvedimento - quali, ad esempio, aziende ed Università- a partire dal 1 gennaio 2015, una volta ricevuta la fattura, devono pagare all'azienda fornitrice di un servizio o che ha ceduto e prestato un bene, soltanto l'imponibile dell'IVA, trattenendo invece l'ammontare dell'imposta per poi versarla in un secondo momento direttamente all'Erario.

Per questo si parla di scissione del pagamento: il corrispettivo del bene o del servizio viene saldato dall'azienda che, però, non incassa, l'IVA, nonostante l'abbia prevista in fattura e, soltanto in un secondo momento, potrà chiederne il rimborso, in modo tale da attuare il meccanismo della compensazione.

A seguito delle forti perplessità manifestate su tale disciplina, si è resa necessaria la pubblicazione di un decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 che andasse a regolarla.

In primo luogo, i soggetti passivi dell'IVA continuano ad emettere fattura in base alle modalità previste dall'art. 21 d.P.R. n. 633/72, aggiungendovi l'annotazione "scissione dei pagamenti"; in questo modo, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi.

A tal punto, si apre un variegato scenario per l'Amministrazione che può tranquillamente optare per l'esigibilità anticipata al momento di ricezione della fattura. Il versamento dell'IVA dovuta è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è diventata esigibile, senza possibilità di compensazione. (1)

preoccuparsi di riscuotere l'IVA direttamente all'Erario (trimestralmente o annualmente) senza poterla compensare con altri acquisti di beni e servizi. Ai tempi lunghi del saldo delle commesse da parte della PA, si aggiungerebbero quelli biblici del rimborso dell'IVA, con la conseguenza che si finirebbe senza dubbio per peggiorare uno stato di salute finanziaria già precario. In conclusione, si può ritenere che tale meccanismo finisce per assestare il colpo di grazia alla burocrazia italiana, a dispetto di quelle che potevano essere le intenzioni iniziali. (1) art. 4 co. 1 decreto ministeriale del 23 gennaio 2015
